



Testo del bando DR n. 775 del 4 agosto 2025 (correzione dell'art. 8 – rettificato con DR n. 786 del 8 agosto 2025)

Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste – SSD PHYS-02/A – *Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni*

LA RETTRICE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e richiamati i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e quelli previsti dall'ordinamento comunitario;
- Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l'art. 18;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”;
- Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visti** il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Considerati** i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 11 marzo 2005, n. 251;
- Vista** la legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”, nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto** il Decreto Ministeriale 10 maggio 2023 n. 456, “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto** il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, per quel che attiene i settori concorsuali e scientifico disciplinari nell'ambito dell'Abilitazione di cui all'art. 16 della l. 240/2010;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 639 del 02/05/2024 – Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Preso atto** della nota prot. n. 10215 del MUR del 16.07.2024, che chiarisce che ogni riferimento al settore e al macrosettore concorsuale va inteso esclusivamente al gruppo scientifico-



- disciplinare, con l'impossibilità di applicare il macrosettore concorsuale non più in vigore;
- Visto il Decreto MUR n. 36 del 23/01/2025 "Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2024" (come successivamente integrato con DM 407 del 22/05/2025), con i relativi criteri di distribuzione e di utilizzo, nonché l'art. 1, comma 1-bis, del DL 27 dicembre 2024, n. 202, in merito alla proroga delle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025 e le analoghe disposizioni per gli anni precedenti;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il *Regolamento dell'Ateneo che disciplina le procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- Richiamato il "Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori";
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 28 giugno 2024, ha approvato, tra le altre, la proposta di fabbisogno formulata dal Dipartimento di Fisica di un posto di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A – *Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni*;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25 luglio 2025, ha approvato la relativa richiesta di copertura formulata dal medesimo Dipartimento per la posizione di cui al punto precedente;
- Richiamato il Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024 dell'Università degli Studi di Trieste, e in particolare l'Obiettivo 1.8 Promozione di regole di assunzione e di carriera per garantire uguaglianza di genere, nelle more del relativo aggiornamento per il triennio 2025-2027;
- Ritenuto di avviare la procedura selettiva per il reclutamento del/la professore/essa, al fine di garantirne la presa di servizio nei tempi previsti dalla richiamata programmazione, ovvero al 1° marzo 2026, fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, in sede di chiamata, una diversa data di decorrenza del contratto, in relazione alle specifiche esigenze dell'Ateneo determinate al momento della chiamata stessa,

D E C R E T A

Articolo 1

Indizione della procedura selettiva

È indetta la procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di **n. un posto di professore universitario di seconda fascia**, per il profilo indicato in premessa e le funzioni **descritte nell'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'articolo 1:

- a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare (ai sensi del DM n. 639/2024) e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;



- b) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei.

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'articolo 1:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indicazione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di ammissione è disposta con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.

Articolo 3

Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di **trenta giorni**, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.



La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un **numero identificativo** che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta la **firma** della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.

Nella domanda di partecipazione, il/la candidato/a **dovrà dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
- c. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- d. di godere/non godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- e. di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- f. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di



Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240;

- g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- h. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
- i. di avere eventualmente necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

Per la segnalazione di problemi relativi alla procedura telematica, contattare il supporto Cineca, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), tramite il [link](https://pica.cineca.it/units) presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.

L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verificano eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.

Informazioni sul bando potranno essere chieste esclusivamente all'indirizzo e-mail: **concorsidoc@amm.units.it**.

Articolo 4

Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Nella domanda di ammissione il/la candidato/a **dichiara** i titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva ed elenca e rende disponibili in formato PDF le pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Alla domanda il candidato **allega** esclusivamente in formato PDF:

- a) il *curriculum* sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e didattica (redatto in lingua italiana o in lingua inglese), analiticamente dettagliata;
- b) le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione;
- c) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione del *curriculum* e dell'attività didattica.

I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea attestano la conformità all'originale della predetta documentazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione.

I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.



I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le **pubblicazioni** scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto (Allegato A), la commissione giudicatrice stabilisce quali pubblicazioni escludere dalla valutazione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Articolo 5 Commissione giudicatrice

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio dei Dipartimenti interessati designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalle [norme regolamentari](#) dell'Ateneo.

La **nomina** della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e sarà pubblicata all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) dedicato alle procedure selettive del personale docente.

Le eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Rettore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Articolo 6 Procedura selettiva e convocazione dei candidati

La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati, con le **modalità** previste dalle [norme regolamentari](#) dell'Ateneo, e in particolare:



- a) valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica;
- b) colloquio con la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, con le modalità indicate nell'allegato A. Il colloquio verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull'eventuale attività assistenziale.

La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

La commissione giudicatrice specifica previamente i **criteri** per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi/giudizi al *curriculum*, alle pubblicazioni scientifiche e all'attività didattica dei candidati. Al verbale della suddetta riunione è data pubblicità all'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) dedicato alle procedure selettive del personale docente prima dell'ulteriore proseguimento dei lavori.

Contestualmente, viene definita la **data** di convocazione al colloquio in seduta pubblica.

L'Avviso di convocazione al colloquio, con l'indicazione della data, dell'ora e della modalità di svolgimento – secondo quanto previsto nell'Allegato A – viene pubblicato all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per il personale docente, almeno quindici giorni prima dello svolgimento.

All'esito della valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica dei candidati, la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio e al seminario. Gli **identificativi (ID domanda PICA) dei candidati ammessi** saranno resi noti mediante successiva comunicazione, anch'essa pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per il personale docente, almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per lo svolgimento.

La pubblicazione *online* della data fissata per il colloquio e la successiva comunicazione dei candidati ammessi, hanno valore di comunicazioni ufficiali agli interessati. Non sono pertanto previste comunicazioni personali.

I/le candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che necessitano di misure compensative per lo svolgimento del colloquio, e le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dalla commissione a causa dello stato di gravidanza o allattamento, contattano l'Ufficio Concorsi del Personale docente al fine di attestare la condizione e concordare le misure e le variazioni necessarie.

Ogni eventuale variazione e/o integrazione al predetto calendario verrà comunicata agli interessati sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per il personale docente e mediante comunicazione all'indirizzo *e-mail* indicato dal candidato all'atto della domanda di ammissione.



Qualora previsto nell'allegato A, i/le candidati/e convocati sosterranno il colloquio in **videoconferenza**, tramite l'utilizzo della piattaforma indicata nell'Avviso di convocazione esposto all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per il personale docente. In tal caso, nel giorno ed ora previsti, i candidati convocati garantiranno contestualmente la reperibilità anche attraverso il numero di telefono e l'indirizzo *mail* indicati nella domanda di partecipazione, al fine di permettere eventuali comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice in caso di necessità e/o di malfunzionamento del collegamento telematico.

Prima che il colloquio inizi, il/la candidato/a dovrà identificarsi, mostrando un documento di identità o un documento di riconoscimento equivalente in corso di validità.

Sono esclusi dal concorso i candidati che, a seconda dei casi, non si presentino o non si colleghino alla piattaforma tramite l'apposito *link*, nel giorno e/o nell'orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di riconoscimento.

L'Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento del colloquio e del seminario in videoconferenza.

Articolo 7

Accertamento della regolarità degli atti

All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua fino ad un massimo di tre candidati idonei allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura.

Gli **atti della commissione** giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.

Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.

Il provvedimento rettorale che ne accerta la regolarità formale viene pubblicato all'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) dedicato alle procedure selettive del personale docente.

Articolo 8

Chiamata e nomina in ruolo

Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata di uno degli idonei con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Ai fini della proposta di chiamata, i candidati giudicati idonei sono invitati a sostenere innanzi al Consiglio del Dipartimento, con le modalità indicate nell'Allegato A, un **seminario** pubblico relativo alle attività didattiche e scientifiche svolte, all'eventuale attività assistenziale e alle prospettive di sviluppo.

Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria e in conformità alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale di ruolo, la proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato



Accademico. Gli esiti di tale approvazione saranno pubblicati sul [sito web di Ateneo](#) dedicato alle procedure selettive del personale docente.

Approvata la proposta di chiamata, il vincitore della procedura selettiva, previa presentazione della necessaria documentazione secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione universitaria, viene nominato in ruolo con decreto rettorale.

Al docente spetta il [trattamento economico e previdenziale previsto dalle norme vigenti](#).

I diritti e i doveri in capo al docente sono stabiliti dalle norme in vigore relative allo stato giuridico del professore universitario. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per ciascun anno accademico è quello previsto dal [Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori](#). **L'attività didattica sarà svolta presso la sede di Trieste o altra sede regionale dell'Ateneo**, secondo quanto previsto dai singoli Dipartimenti in relazione alle esigenze dei corsi di studio.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e responsabilità del procedimento amministrativo

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura di selezione, e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e relativo trattamento di carriera. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'interessato.

Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il candidato è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Per esercitare i diritti sopra riportanti il candidato potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente**

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Concorsi del Personale docente dell'Università degli Studi di Trieste.

La Rettrice
f.to Prof.ssa Donata Vianelli



Allegato A

Dipartimento di Fisica

Procedura selettiva per la chiamata un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Area 02 - Scienze fisiche

Gruppo scientifico-disciplinare: 02/PHYS-02 – *Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni*

Settore scientifico-disciplinare: PHYS-02/A – *Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni*

Tipologia di impegno didattico: Il professore, nell'ambito delle competenze dello specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà garantire un'attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il Dipartimento. Dovrà inoltre garantire un apporto all'organizzazione della didattica e/o di altre attività dipartimentali quali ad esempio quelle relative alla formazione, alla valutazione, alla terza missione.

Tipologia di impegno scientifico: Al professore è richiesto un impegno scientifico nell'ambito delle scienze e tecnologie quantistiche, con particolare attenzione ai loro fondamenti e alle loro applicazioni (computazione, comunicazione, simulazione, sensoristica quantistiche).

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici)

Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza: inglese;
Accertamento della adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Svolgimento del colloquio di cui all'art. 6, c. 2, lett. b) del Regolamento: modalità telematica;
Svolgimento del seminario di cui all'art. 9, c. 1-bis del Regolamento: presso la sede dipartimentale